

Codice A1702A

D.D. 17 maggio 2017, n. 446

Azienda agri-turistico-venatoria "Benese" (CN). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C. Scorporo della porzione dall'Azienda in sovrapposizione alla ZPS IT1160060 "Altopiano del Bainale".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 261 del 29.10.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Benese" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria di ettari 779, ubicata nella zona faunistica della provincia di Cuneo, a favore del signor Antonio MERCONE, fino al 31.01.2004;

vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 02.03.1999, modificata con la determinazione dirigenziale n. 84 del 30.03.1999, con la quale sono state istituite tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Benese" su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuate nella planimetria agli atti e aventi rispettivamente una superficie di 49, 71 e 110 ettari, nonché la determinazione dirigenziale n. 24 del 19.1.2007 di autorizzazione allo spostamento delle medesime zone;

vista la determinazione dirigenziale n. 1078 del 02.11.2009, con la quale sono state rinnovate fino al 31.01.2016 la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "Benese" di ettari 779 a favore del signor Antonio MERCONE e, contestualmente, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C;

vista la determinazione dirigenziale n. 797 del 22.07.2010 con la quale, nel prendere atto dei contenuti del verbale dell'Assemblea dei proprietari terrieri in data 05.07.2010, è stata intestata la concessione dell'azienda in questione a favore del signor Bernardino TORTONE, in sostituzione del signor Antonio MERCONE;

vista la determinazione dirigenziale n. 554 del 02.07.2013, di presa d'atto della nomina del signor Daniele BALDINETTI a presidente del consorzio, nonché concessionario dell'azienda agriturismo-venatoria "Benese", in sostituzione del signor Bernardino TORTONE, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 851 del 15.12.2015, con la quale sono state rinnovate fino al 31.01.2017 la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "Benese" di ettari 779 a favore del signor Daniele BALDINETTI e, contestualmente, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C;

vista l'istanza pervenuta in data 29.09.2016 e registrata al n. 40671/A1702A di protocollo, con la quale il Signor BALDINETTI Daniele, in qualità di Direttore e Concessionario della "Azienda agri-

turistico-venatoria “Benese”, chiede il rinnovo della concessione dell’azienda stessa e delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.01.2026;

preso atto della dichiarazione resa dal Direttore Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l’azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

preso atto che il Consorzio tra i proprietari e i conduttori terrieri in base allo Statuto è valido fino al 31.12.2016 ed è tacitamente prorogato per periodi uguali alla durata della concessione regionale;

vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal Sig. BALDINETTI Daniele in data 20.01.2017 e registrata il 26.01.2017 al n. 3411/A1702A di protocollo;

visto il verbale del sopralluogo sul posto effettuato in data 20.01.2017, agli atti del Settore e riportante esito favorevole al rinnovo;

preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 93 del 9.3.2017 e rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 21.3.2017 del Settore Biodiversità e aree protette, esprime: “giudizio positivo di valutazione d’incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell’Azienda agri-turistico venatoria “Benese” (comune di Bene Vagienna) all’interno dei confini della ZPS IT1160060 “Altopiano del Bainale”, condizionato al rispetto della prescrizione di ridefinire i confini dell’AATV Benese escludendo i territori compresi all’interno della ZPS IT1160060 “Altopiano del Bainale””;

preso atto della nota a firma del sig. Daniele Baldinetti del 12.4.2017, con la quale proponeva al suddetto Settore che la porzione di area ZPS inserita nella AATV rimanesse nella competenza dell’azienda però perimetrata come divieto di caccia ;

preso atto della nota prot. n. 10116 del 27.4.2017 del Settore Biodiversità e aree protette nella quale sostiene: *“In merito alla nota pervenuta in data 12 aprile 2017 relativa alle disposizioni assunte con i provvedimenti determinativi di cui all’oggetto, si osserva che le considerazioni ivi contenute , onde essere prese in considerazione, dovevano essere eventualmente proposte nell’ambito dei tempi del procedimento conclusosi con la D.D, n. 93 del 9 marzo 2017 e quindi nel contesto della documentazione trasmessa ai fini della Valutazione di Incidenza, anche in sede integrativa. Ciò premesso, essendo terminato l’iter procedimentale in oggetto non risulta possibile procedere alla riapertura dello stesso.”*;

preso atto che la L.R. 19 del 29.6.2009 all’ art. 43 comma 10 afferma: “L’autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento.”;

preso atto della note prot. n. 17837 e 17842, del 17.5.2017, con la quali il concessionario chiede a seguita della riduzione della superficie aziendale il rinnovo di sole due zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, rispettivamente di ettari 49 e 71, e non più rinnovare quella di ettari 110;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario recependo l'esito della valutazione ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 9.3.2017 e rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 21.3.2017 del Settore Biodiversità e aree protette come di seguito indicato:

- scorporando la parte della superficie della AATV "Benese" in sovrapposizione alla ZPS "Altopiano del Bainale" di ettari 193;
- facendo onere del concessionario di spostare le paline di confine della AATV "Benese" sulla nuova perimetrazione che esclude la ZPS "Altopiano del Bainale";
- restituendo al Signor BALDINETTI Daniele la quota parte della tassa di concessione regionale relativa alla parte scorporata di ettari 193 relativa all'anno in corso e già versata all'Amministrazione regionale;
- rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Benese" di ettari 586 (derivati dallo scorporo di ettari 193 della ZPS dagli ettari 779 precedenti), ubicata nei Comune di Bene Vagienna e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Signor BALDINETTI Daniele fino al 31.01.2026;
- rinnovando, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, esclusivamente le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, aventi superficie rispettivamente di ettari 49 e 71, fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di rinnovare, secondo le indicazioni di cui in premessa, la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Benese" di ettari 586, ubicata nei Comune di Bene Vagienna e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Signor BALDINETTI Daniele fino al 31.01.2026;
- di dare atto che la superficie di 586 ettari oggetto di concessione è stata calcolata scorporando la superficie di ettari 193 della ZPS dalla precedente superficie di ettari 779 secondo l'atto dispositivo Dirigenziale n. 93 del 9.3.2017 e rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 21.3.2017 del Settore Biodiversità e aree protette;

- di fare onere del concessionario di spostare le paline di confine della AATV “Benese” sulla nuova perimetrazione che esclude la ZPS “Altopiano del Bainale”;
- di restituire al Signor BALDINETTI Daniele la quota parte della tassa di concessione regionale relativa alla parte scorporata di ettari 193 relativa all’anno in corso e già versata all’Amministrazione regionale;
- di rinnovare, all’interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, esclusivamente le zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e germano reale, aventi superficie rispettivamente di ettari 49 e 71, fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 851 del 15.12.2015.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
- dott. Paolo BALOCCO -